

Giurisprudenza

Transazione con rinuncia al credito: non si tratta di un onere pluriennale

30 Gennaio 2017

È, piuttosto, una sopravvenienza passiva: legittimo il recupero anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, configurandosi come un costo non deducibile

Thumbnail
Image not found or type unknown

La controversia oggetto della sentenza 23827/2016 della Cassazione verte sulla qualificazione ai fini Irpeg e Irap della rinuncia ai crediti emersa da un accordo transattivo che una delle due società aveva indicato nel bilancio di esercizio tra le immobilizzazioni immateriali, come oneri pluriennali di sviluppo del mercato, e ne aveva dedotto una quota di ammortamento pari a un quarto, invece ripreso a tassazione per carenza dell'elemento della pluriannualità.

Infatti, l'ufficio finanziario aveva qualificato tale rinuncia al credito in termini di sopravvenienza passiva recuperando a tassazione, ai fini dell'Irpeg, la quota ammortizzata del credito e la quota residua e, ai fini dell'Irap, la sola quota ammortizzata, *"non avendo la sopravvenienza passiva concorso a determinare il valore netto della produzione rilevante ai fini di questa imposta"*, e i giudici di merito avevano confermato tale tesi anche per l'asserita violazione della disciplina civilistica dettata dall'articolo 2424 cc.

Sull'individuazione della sopravvenienza passiva quale mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi ai sensi dell'articolo 66 del Tuir (*ante* 2004) - ora articolo 101, Tuir (*post* 2004) - si veda la sentenza della sezione tributaria della Cassazione 12 marzo 2014, n. 5672, riguardo al costo per la parte venditrice rappresentato dagli esborsi sostenuti per risarcire l'acquirente delle spese sostenute per la riparazione di pezzi difettosi vendute dalla società.

La sentenza della Cassazione in rassegna conferma le pronunce di merito sulla premessa che l'utilità pluriennale costituisce il presupposto per la capitalizzazione della spesa e per la sua iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale, con correlativa imputazione al conto economico del

costo di ammortamento ripartito in più annualità secondo quanto previsto dall'articolo 2426, comma 1, n. 5, cc, affermando che tale utilità non si rinviene nella mera rinuncia ai crediti.

La giurisprudenza della Corte regolatrice del diritto con la sentenza 28 agosto 2004, n. 17210, richiamata dalla decisione in rassegna, è ferma nel ritenere che l'utilità pluriennale non si identifica con il mero vantaggio (o con la mera prospettiva di vantaggio) derivante da un'operazione positiva, da un buon investimento o da un risparmio di spesa, ma deve configurarsi quale ricavo d'impresa che si pone in immediata correlazione con il costo che a esso appare direttamente riferibile.

In buona sostanza, non è stata ritenuta rilevante la finalità indicata dalla società sull'opportunità di porre termine a una potenziale lite con la società distributrice di prodotti a proprio marchio per *“poi liberare il mercato da tale società, per i dedotti riflessi che altrimenti si sarebbero potuti avere sull'appannamento del marchio e del prodotto”*, ancorché nel suddetto accordo fosse stato assunto anche l'obbligo di riacquisto del magazzino dei beni commercializzati dall'altra società.

Agli specifici fini Irap, occorre rammentare che l'articolo 1, comma 1, lettera a, del Dlgs 176/1999, per la determinazione del valore della produzione netta degli enti commerciali che non siano imprese bancarie, finanziarie o assicurative, ha spostato la previsione dell'indeducibilità delle perdite su crediti dall'articolo 11 all'articolo 5 del Dlgs 446/1997, con l'effetto che la rinuncia al credito non risulta deducibile ai fini di tale imposta regionale.

Non si riscontrano precedenti giurisprudenziali in termini, ma il supremo Collegio, con la sentenza 28 luglio 2010, n. 17603, aveva evidenziato per il caso opposto - ossia per la rilevanza fiscale in capo al debitore che abbia ottenuto la riduzione della sua obbligazione pecuniaria - che il provento derivante dalla riduzione dei debiti a vantaggio di un soggetto passivo Irap intervenuta a seguito di una transazione con i propri fornitori, concorre alla formazione della base imponibile del tributo regionale.

Tale soluzione è stata rinvenuta dai giudici di legittimità in base alla constatazione che il legislatore ha inteso escludere soltanto la fattispecie delle perdite su crediti e da ciò la conseguenza che, ai sensi degli articoli 5 e 11 del Dlgs 446/1997, è legittimo il recupero a tassazione di tale provento, anche laddove i debiti oggetto di parziale remissione siano relativi a costi sostenuti prima dell'entrata in vigore dell'Irap.

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/transazione-rinuncia-al-credito-non-si-tratta-onere-pluriennale>